

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3003

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CHIESA, DELLA VALLE, PERALE, LEONARDELLI, GODINO, NAN, INNOCENZI, URBANI, ACIERNO, APREA, ARATA, BASSI LAGOSTENA, BERGAMO, BERNINI, BERTUCCI, VINCENZO BIANCHI, BORTOLOSO, BURANI PROCACCINI, CACCAVALE, CALLERI, CARLESIMO, CICU, CIPRIANI, COLLAVINI, COVA, CRIMI, FLORESTA, ANTONIO GUIDI, LODOLO D'ORIA, MARIO MASINI, MASSIDDA, MATACENA, MELE, MOLINARO, OBERTI, ODORIZZI, PALEARI, PIVA, PRESTIGIACOMO, SIGONA, SPARACINO, STORNELLO, TESO, TRAPANI, TRAVAGLIA, TREVISANATO, USIGLIO, VALDUCCI, PODESTÀ, ARDICA, BARBIERI, DELL'UTRI, FRAGALÀ, PARLATO, PEZZELLA, PEZZOLI, POLENTA, RICCIO, FUSCAGNI, SANZA, ZEN, BARTOLICH, CALZOLAIO, CANESI, COCCI, CORLEONE, DI CAPUA, LA SAPONARA, MATTIOLI, NOVELLI, REBECCHI, TURRONI, FONTAN

Norme sull'uso del casco nelle competizioni ciclistiche

Presentata il 1° agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il recente incidente mortale di un corridore ciclista italiano, avvenuto sulle strade del giro di Francia, ha riproposto un problema di estrema importanza nel mondo del ciclismo ed evidenziato l'urgente necessità di intervenire legislativamente per indurre i ciclisti ad utilizzare il casco protettivo a garanzia della loro sicurezza e incolumità fisica.

L'obbligatorietà dell'uso del casco protettivo è, infatti, prevista dalla delibera della Federazione ciclistica nazionale n. 170 del 5 novembre 1983 solo per le categorie giovanissimi, esordienti, allievi e donne sia nelle gare su strada che su pista e nel ciclocross, mentre per i dilettanti e professionisti è prevista solamente una raccomandazione all'utilizzo del casco che però, di fatto, viene disattesa dalla mag-

gior parte dei ciclisti con la conseguenza di esporre gli stessi a gravi rischi.

La presente proposta di legge ha la finalità di estendere anche a coloro che praticano la disciplina sportiva del ciclismo come dilettanti l'obbligo di utilizzare il casco protettivo, debitamente omologato dalla Federazione ciclistica nazionale, in modo da garantire il corridore dai rischi della sua attività. Infatti, oggi la tecnologia nel mondo del ciclismo ha raggiunto un tale livello che i corridori usufruiscono di mezzi così perfetti da raggiungere velocità elevate facendo aumentare, al contempo, la pericolosità della disciplina sportiva ed esponendosi, durante le gare, a gravi rischi.

Resta per i professionisti l'uso solo facoltativo del casco, dato che riteniamo più utile un approccio gradualistico al problema.

D'altra parte, con l'estensione dell'obbligo anche ai dilettanti, il casco diverrà una consuetudine per tutti coloro che intraprenderanno l'attività ciclistica agonistica e maturerà nella coscienza di tutti l'esigenza di usare sempre questo importante strumento di autotutela.

Nel giro di pochi anni l'uso del casco arriverà ad estendersi, di fatto, anche al settore professionistico, nell'interesse evidente della sicurezza di questa pratica sportiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha lo scopo di accrescere la sicurezza dei corridori ciclisti e di tutelare la loro integrità fisica.

ART. 2.

(Uso del casco).

1. In tutte le manifestazioni ciclistiche a carattere ricreativo, amatoriale e dilettantistico i concorrenti sono obbligati ad utilizzare il casco protettivo.

2. Nelle competizioni ciclistiche professionistiche l'uso del casco protettivo resta facoltativo.

ART. 3.

(Omologazione del casco).

1. Il casco protettivo di cui all'articolo 2 deve rispondere alle esigenze di massima sicurezza per proteggere il corridore ciclista.

2. Il casco è omologato dalla Federazione ciclistica italiana.

3. Il casco di cui al comma 2 deve avere un bollino di qualità che ne attesti l'omologazione da parte della Federazione ciclistica italiana comprovante la conformità ai requisiti stabiliti dalla Federazione stessa.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3003
Lire 500